

## Scuola e genitorialità

Già in altre occasioni ho avuto modo di ribadire quale è il mio pensiero rispetto alle leggi e alle decisioni giurisprudenziali, per queste ultime, così come di prassi scritto, pronunciate “In Nome del Popolo Italiano”.

Ebbene, in entrambi i casi pare banale affermarlo, quanto vero allo stesso tempo, che sia le prime (leggi), ancorché in essere, cioè in vigore, sia le seconde (sentenze), vanno rispettate, anche se, tuttavia, credo che nessuno possa impedire a qualcun altro di disquisirne in merito alla loro inopportunità o discutibilità in taluni e specifici casi.

Di diverso avviso sono invece alcuni altri, secondo i quali le sentenze vanno rispettate in tutta la loro interezza, vale a dire senza osservazioni nel merito di tali decisioni. Ma, ribadisco, un conto è il rispetto, ovvero l'osservanza, altro è la possibilità di parlare di ciò che in qualche maniera può avere un certo impatto sulla società. Diversamente, verrebbe seriamente compresso fino alla sua soppressione l'insindacabile principio di libertà di espressione.

Un esempio in materia conduce inevitabilmente dritti al principio costituzionale stabilito dall'art. 21 della Costituzione, secondo il quale: «*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure*». E con tale diritto si fa riferimento giustappunto al riconoscimento della libertà di esprimere le proprie opinioni oppure non manifestarne alcuna, altrimenti detto diritto al silenzio, ma significa anche libertà di informazione ed essere informati, cioè libertà di diffondere notizie e punti di vista e di poterne ricevere quale forma di presa di coscienza consapevole al fine del formarsi di una opinione più compiuta.

Ciò premesso, secondo la tradizionale definizione giuridica, la legge è definita come “generale e astratta”, cioè applicata e applicabile a un numero indefinito di casi e rivolta a tutti i consociati, attraverso la quale si impone una specifica condotta da tenere, e che in caso di violazione ne scaturisce una sanzione già individuata nella norma stessa.

Mentre la pronuncia del giudice afferisce esclusivamente a quel caso specifico e alla persona o persone coinvolte nel medesimo caso esaminato, pur quasi sempre richiamando precedenti decisioni giurisprudenziali, più o meno recenti, a rafforzamento della tesi decisoria.

Da questo punto di vista, è oramai noto che lo studio della **funzione del diritto**, prodotto all'interno di una società, ha portato ragionevolmente ad affermare che la stessa sia quella di orientare in qualche modo, ma anche controllare, l'agire sociale. Così come allo stesso modo sono intese le

decisioni degli organi giurisdizionali, le sentenze, che in qualche misura assumono importanza rilevante proprio come modelli comportamentali di riferimento. E questo non è di poco conto.

Su questi presupposti, rilevo come in questi giorni qualche giornale ha trattato il caso di un genitore al quale la direzione didattica della scuola frequentata dal figlio minorenni non aveva segnalato l'andamento negativo di quest'ultimo durante l'anno scolastico, al punto da non essere stato ammesso alla classe superiore.

Questo genitore, rivoltosi al Tribunale Amministrativo Regionale, ha avuto la meglio, e mi permetto di aggiungere, discutibilmente, almeno a mio modo di vedere. Non solo, perché a seguito della decisione del TAR sembra che l'uomo abbia intimato alla scuola di provvede ad ammettere il giovane alla classe successiva, in caso contrario ha prospettato un ulteriore ricorso.

Con riferimento al fatto, la scuola ha motivato la mancata ammissione alla classe successiva del minorenni sulla base della seguente nota: *«La situazione dell'alunno è peggiorata nel corso dell'anno poiché ha manifestato poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi. Nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze».*

Su queste premesse, il Tribunale Amministrativo Regionale ha invece stabilito che il ricorso è da accogliere *«in quanto il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi [...] ritenuto, infatti, con un giudizio prognostico ex ante, sulla scorta dell'esito più che positivo con cui si è concluso l'anno scolastico frequentato [...] è stato seguito dal padre e in ragione delle capacità di recupero dell'alunno evidenziate dall'andamento altalenante del profitto scolastico, che detti rimedi – ove tempestivamente attivati – avrebbero potuto dare buoni frutti»* (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, Sentenza n. 312/2017, decisione del 27 settembre 2017, pubblicazione del 12 ottobre 2017).

Ebbene, questa è la motivazione decisoria che va rispettata, ciò che invece a mio parere emerge sono almeno un paio di perplessità su cui riflettere: **la prima**, riguarda il fatto del come mai un genitore presumibilmente attento ad una adeguata educazione della prole debba attendere la segnalazione della scuola per capire se e come il proprio figlio procede più o meno positivamente negli studi; **la seconda**, parte integrante della prima, non si comprende come mai un genitore non si avveda delle *«reiterate assenze»* del figlio al punto da non comprendere che tale situazione sia notoriamente compromissoria del risultato finale ■ **ML**